



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 127 ANNO 2015

SEDUTA DEL 19/11/2015 ORE 18:00:00

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 18:00 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	PRESENTE	
CONCARI LUCA	PRESENTE	
CAROSINO STEFANO	PRESENTE	
CATELLI GIAN LUCA	PRESENTE	
BURLA ANGELO	PRESENTE	

Totale presenti: n. 5

Totale assenti : n. 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 13-bis del decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014 ha profondamente innovato quanto stabilito dagli art. 92 e 93 del codice degli appalti riguardo agli incentivi da riconoscere al personale dipendente incaricato della progettazione interna ed al responsabile del procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica;

Atteso che l'articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs. 163/2006) così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis del D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114 2014 prevede ora quanto segue:

- *“le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro”;*
- *“la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare”;*
- *“l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori”;*
- *“il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini”;*

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di progettazione delle opere e quindi di programmazione degli interventi e dei costi che ne derivano;

Considerato che l'adozione del regolamento in parola consente di incentivare il ricorso alla progettazione interna la quale, a sua volta, assicura la realizzazione di progetti ed opere con un notevole risparmio di spesa per il bilancio;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Vista la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, predisposto dalla Centrale Unica di Committenza di cui questo comune fa parte (CUC Bassa Ovest) , e ritenuto la stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Dato atto che i contenuti di tale regolamento sono stati condivisi ed approvati in sede di contrattazione collettiva decentrata per l'anno 2015 nella riunione sindacale dell'8.10.2015;

Visto l'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (TUEL) il quale dispone quanto segue *...“E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”* ;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.;

Rilevato:

-che il responsabile del servizio affari generali Dr.ssa Laura Ravecchi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

Atteso che l'atto non investe profili contabili per cui non è stato richiesto il relativo parere:

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, predisposto dalla CUC Bassa Ovest ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che gli oneri afferenti al fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziante al fine della realizzazione degli stessi;
3. DI DARE ATTO che la corresponsione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del responsabile del servizio, delle specifiche attività svolte dai dipendenti;
4. DI DARE ATTO altresì che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 e s.m. è la dott.ssa Laura Ravecchi – Responsabile Area Affari Generali;
5. DI PUBBLICARE i dati riferiti al presente provvedimento, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito web del comune nell'ambito dell'apposito sezione denominata “Amministrazione trasparente”;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m..



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 18/11/2015

Il Segretario Comunale
Laura Ravecchi / INFOCERT
SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Busseto, lì 19/11/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 127

DEL 19/11/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/12/2015 al 16/12/2015

Busseto li 01/12/2015

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

REGOLAMENTO

per la COSTITUZIONE e la RIPARTIZIONE al PERSONALE INTERNO della QUOTA PARTE del “FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE”

(articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114)

Approvato con deliberazione di G.C. n° /2015

Piazza G. Verdi, 10 – 43011 BUSSETO ☎ 0524-931711

SOMMARIO

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi al personale dipendente
5	Contenuto della progettazione
6	Ripartizione dell'incentivo di progettazione interna tra le diverse figure dell'Ente
7	Termini di consegna degli elaborati progettuali e penali in caso di accertato ritardo
8	Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione interna
9	Abilitazione all'esercizio della professione
10	Modalità e tempistiche di liquidazione
11	Responsabilità
12	Proprietà dei progetti
13	Orario di lavoro e spese accessorie
14	Tutela dei dati personali
15	Norme abrogate
16	Pubblicità del regolamento
17	Casi non previsti dal presente regolamento
18	Rinvio dinamico
19	Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione al personale dipendente dell'Ente della quota parte del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* costituito mediante gli stanziamenti relativi alla realizzazione dei singoli lavori pubblici previsti nel bilancio dell'Ente, in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi"), in attuazione di quanto disposto dall'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (d'ora in poi "Codice dei contratti" o "D.Lgs. n. 163/2006"), nel testo inserito dall'art. 13-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114 (nel seguito "D.L. n. 90/2014"), conosciuto anche come *"Decreto Pubblica Amministrazione"*.

2. In particolare:

- ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, l'80% delle risorse finanziarie del *"fondo"* sarà ripartito (e liquidato) a favore del personale interno dell'amministrazione, per ciascuna opera pubblica effettivamente progettata (con verifica e/o validazione del progetto con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010) ed eventualmente affidata, realizzata e collaudata, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento;
- ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% delle risorse finanziarie del *"fondo"* sarà destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento della sua efficienza e dei servizi ai cittadini.

3. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamati nel presente Regolamento, trova altresì applicazione il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (d'ora in poi "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti" o "Regolamento di attuazione" o "D.P.R. n. 207/2010").

4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, ai fini della costituzione del *"fondo"*, per lavori pubblici o opere pubbliche si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti redatti dai tecnici dipendenti dell'Ente e che risultino approvati dall'organo competente.

2. Sono inclusi i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico ai sensi dell'art. 32.1, lettera g) del Codice degli Appalti (fattispecie disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. 380/2001 e s.m.i. e dall'art. 28 della L. 1150/1942), qualora il personale interno dell'Ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori o alla collaudo degli stessi.

3. Sono invece escluse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, le attività manutentive del patrimonio indisponibile e disponibile dell'Ente così qualificate ai sensi del Codice e del Regolamento di attuazione, a prescindere dalla presenza o meno di un'attività di progettazione.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente Regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50%, in applicazione analogica a quanto disposto dall'art. 14.3 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture che costituiscono l'oggetto principale del contratto.

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1. I dipendenti dell'Ente destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il *"fondo"* (nella misura diversificata indicata ai successivi Artt. 6 e 8), sono:

- a) il tecnico dipendente nominato RUP che svolge, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo, le funzioni di cui all'art. 10 del Codice dei Contratti e all'art. 9 del Regolamento di attuazione, secondo anche quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 2;
- b) i dipendenti nominati *"collaboratori del RUP"* che svolgono: per la fase di progettazione e di appalto dei lavori le funzioni di supporto amministrativo alle attività del RUP e per la fase esecutiva dei lavori, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e/o dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e/o del collaudatore, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 3, lettera a);
- c) i tecnici dipendenti che hanno redatto i progetti dei lavori pubblici indicati al precedente Art. 2, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 3, lettera b);
- d) il tecnico dipendente nominato *"Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori"* [CSP: con mansione di progettista del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) qualora il PSC sia obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 90.3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., da redigere ai sensi dell'art. 100 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008], secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 3, lettera c);
- e) il tecnico dipendente nominato Direttore dei Lavori che svolge le funzioni previste dagli artt. 119.2 e 130 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 (anche facente eventualmente parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 207/2010), secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 3, lettera d);
- f) i dipendenti nominati *"assistenti del Direttore dei Lavori"* (anch'essi facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori), che svolgono le funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere ai sensi, rispettivamente, degli artt. 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 3, lettera e);

- g) il tecnico dipendente nominato “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” (CSE), designato ai sensi dell'art. 89.1, lett. f) e dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 3, lettera f);
- h) il tecnico dipendente nominato “Collaudatore” ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla Parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010 (coincidente con il Direttore dei Lavori per le opere pubbliche per le quali è previsto il rilascio del solo “certificato di regolare esecuzione”), ovvero il tecnico dipendente che sia stato incaricato del collaudo statico/strutturale delle opere appaltate qualora, in base alle caratteristiche tipologico/strutturali e di entità delle opere da eseguire, detto specifico collaudo sia prescritto ai sensi di legge, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 3, lettera g).

2. In caso di approvazione di “perizia di variante e suppletiva” in corso d'opera non derivante da errori progettuali e senza aumento di costi a carico del quadro economico complessivo dell'opera (ammissibile ai sensi di legge - art. 132.1, lettere a, b, e d del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 161 del D.P.R. n. 207/2010), essendo in presenza di prestazioni che - di fatto - comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del RUP, nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo sull'importo aggiuntivo (maggior costo calcolato a prezzi di progetto con applicazione del ribasso d'asta e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la perizia di variante e suppletiva considerando, quindi, l'importo (al netto del ribasso offerto) dell' “atto di sottomissione” ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il “quinto d'obbligo” contrattuale, dell' “atto aggiuntivo al contratto principale” (ai sensi di quanto previsto dall'art. 161.4, 3° e 4° periodo, del D.P.R. n. 207/2010), fatte comunque salve le eventuali riduzioni da applicare alla quota complessiva di “incentivo di progettazione interna” qualora ricorrano i presupposti e/o le condizioni indicate al successivo Art. 8, commi 2, 3 e 4.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi al personale dipendente

1. Nell'ambito del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici approvato ai sensi dell'art. 128 del Codice dei Contratti e delle ulteriori norme regolamentari attuative, viene individuato, di volta in volta, il progetto da redigere all'interno dell'Ente, funzionale alla successiva approvazione e realizzazione dei lavori pubblici inclusi in detti strumenti programmatori.
2. Con il provvedimento consiliare con cui si approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici viene individuato, altresì, il tecnico dipendente in servizio (preferibilmente di ruolo) che svolgerà le funzioni di RUP, in possesso dei requisiti e della competenza/abilitazione professionale necessari secondo quanto previsto dall'art. 10 del Codice dei Contratti e dall'art. 9 del Regolamento di attuazione. Per le opere e i lavori di importo inferiore ai 100.000 euro, il RUP viene individuato in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o altro atto di programmazione delle attività dell'Ente.
3. In particolare, per ogni opera o lavoro da progettare e da realizzare, il RUP individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali:
- a) i nominativi dei dipendenti indicati al precedente Art. 3, comma 1, lettera b) con mansione di “collaboratori del RUP” che devono svolgere funzioni di supporto amministrativo alle attività del RUP contribuendo alla redazione e/o alla predisposizione degli atti relativi alla gestione tecnico-amministrativa della fase di progettazione e di appalto dei lavori, alla gestione tecnico-amministrativa

della fase esecutiva dei lavori, nonché al collaudo dei lavori, che non necessitano di particolare competenza/abilitazione professionale;

- b) i nominativi dei dipendenti indicati al precedente Art. 3, comma 1, lettera c) incaricati delle attività di progettazione previste dal RUP secondo i tre progressivi livelli di definizione preliminare, definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli specifici articoli del Regolamento di attuazione e, comunque, secondo i livelli stabiliti dal RUP ai sensi del comma 2 di detto art. 93: soggetti che devono redigere i progetti e che devono necessariamente possedere la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere detti ruoli, dovendo sottoscrivere gli elaborati tecnici/amministrativi di progetto e/o quelli necessari per lo svolgimento di detti ruoli;
- c) il nominativo del tecnico dipendente indicato al precedente Art. 3, comma 1, lettera d) con mansione di "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori" (CSP), da designare dal RUP ai sensi dell'art. 89.1, lett. e) e dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.: tale figura deve essere necessariamente individuata solo qualora ciò sia obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 90.3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e, oltre a dover possedere i requisiti tecnico professionali prescritti dall'art. 98 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, deve altresì svolgere le attività previste dall'art. 91 del suddetto decreto e, in particolare, redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), facente parte degli elaborati progettuali da porre a base di gara;
- d) il nominativo del tecnico dipendente indicato al precedente Art. 3, comma 1, lettera e) con mansione di Direttore dei Lavori e che deve svolgere le funzioni previste dagli artt. 119.2 e 130 del D.Lgs. n.163/2006 e dall'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 (facente parte dell'Ufficio di Direzione Lavori eventualmente da istituire ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 207/2010), il quale deve possedere la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere tale ruolo in base alle caratteristiche tipologiche e all'entità dei lavori da realizzare;
- e) i nominativi dei dipendenti indicati al precedente Art. 3, comma 1, lettera f) con mansione di "assistenti del Direttore dei Lavori" (anch'essi facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori eventualmente istituito ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 207/2010), che devono svolgere le funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere ai sensi, rispettivamente, degli artt. 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010, i quali devono possedere la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere detti ruoli;
- f) il nominativo del tecnico dipendente indicato al precedente Art. 3, comma 1, lettera g) con mansione di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" (CSE), da designare dal RUP ai sensi dell'art. 89.1, lett. f) e dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.: tale figura deve essere necessariamente individuata solo qualora il cantiere sia soggetto agli obblighi di sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 da gestire sulla base del PSC di progetto ai sensi di quanto disposto dal combinato disposto degli artt. 90.3 e 100 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il quale, oltre a dover possedere i requisiti tecnico-professionali prescritti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, deve altresì svolgere le attività previste dall'art. 92 del suddetto decreto, ai fini del successivo controllo del rispetto, in fase esecutiva, di quanto prescritto dal PSC e per gli ulteriori adempimenti in carico al CSE nel corso dell'esecuzione dei lavori, con l'eventuale adeguamento del PSC e del fascicolo di cui all'art. 91.1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;
- g) il nominativo del tecnico dipendente indicato al precedente Art. 3, comma 1, lettera h) con mansione di "Collaudatore" ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Parte II, Titolo X, del D.P.R. n.

207/2010 (coincidente con il Direttore dei Lavori per le opere pubbliche per le quali non è previsto il rilascio del “certificato di collaudo provvisorio” ma il solo rilascio del “certificato di regolare esecuzione” ai sensi dello stesso art. 141.3 del D.Lgs. n. 163/2006) ovvero, il nominativo del tecnico dipendente indicato al precedente Art. 3, comma 1, lettera h) con mansione di incaricato del “collaudo statico/strutturale” qualora, in base alle caratteristiche tipologico/strutturali e di entità delle opere da eseguire, detto specifico tipo di collaudo sia prescritto ai sensi di legge.

4. Per ogni opera o lavoro da progettare e da realizzare il RUP deve indicare, con proprio atto:

- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esproprio e di occupazione d’urgenza dei terreni interessati dai lavori (se necessario), di esecuzione dei lavori e, infine, di collaudo delle opere eseguite;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni professionali esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamentari in materia, in funzione dei carichi di lavoro dei dipendenti dell’Ente e delle professionalità presenti o meno.

Le funzioni/attività relative alla fase esecutiva dei lavori, quali il Direttore dei Lavori e gli eventuali suoi assistenti, nonché il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE), potranno anche essere individuate prima dell’espletamento della gara d’appalto ai sensi dell’art. 147.1 del D.P.R. n. 207/2010, mentre le funzioni/attività del tecnico collaudatore - o della commissione di collaudo - qualora dovuti, potranno essere individuate entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, ai sensi dell’art. 216.1 del D.P.R. n. 207/2010.

5. Il RUP, altresì, individua con il suddetto atto, per la specifica opera, se il “certificato di collaudo provvisorio” deve essere sostituito dal “certificato di regolare esecuzione” ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

6. I tecnici dipendenti dell’Ente che svolgeranno le funzioni indicate nel precedente comma 3, avranno titolo e diritto ad ottenere il riparto dei relativi “incentivi di progettazione interna” sulla base dell’effettiva partecipazione al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo della singola opera pubblica, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai successivi Artt. 6 e 8.

7. Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dal Codice dei contratti e/o dal relativo Regolamento di attuazione e/o dalle restanti norme in materia di appalti pubblici, o il Codice di Comportamento aziendale, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell’incentivo, previa adozione di uno specifico atto amministrativo da parte dell’organo competente con il quale si motivino le ragioni e si individuino le riduzioni o l’esclusione dall’incentivo (fatto salvo quanto indicato al successivo Art. 7, comma 2).

8. Il criterio indicato al precedente comma vale anche per il personale dipendente incaricato ed individuato dal RUP che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti (fatto salvo quanto indicato al successivo Art. 7, comma 2).

9. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un’equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 5 - Contenuto della progettazione

1. La progettazione dei lavori pubblici si articola, di regola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del Codice dei Contratti, nonché nella Parte II, Titolo II, del Regolamento di attuazione, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Ai sensi dell'art. 93.2 del D.Lgs. n. 163/2006 il RUP, nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le suddette prescrizioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 93.

Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo di progettazione interna tra le diverse figure dell'Ente

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto della contrattazione decentrata, la quota parte dell'80% del "*fondo*" destinata a "incentivo di progettazione interna" viene ripartita tra i soggetti dipendenti dell'Ente che hanno partecipato al processo di redazione degli elaborati progettuali, di appalto, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici, secondo le aliquote percentuali diversificate indicate nel successivo comma 4, in ragione delle attività effettivamente svolte e delle conseguenti responsabilità che la legge affida alle figure che hanno assunto in proprio le funzioni/attività elencate.
2. Nel caso alcune delle funzioni/attività indicate nel successivo comma 4 siano state svolte da soggetti esterni all'Ente ai sensi del precedente Art. 4.4, si decurteranno le quote percentuali corrispondenti alle funzioni/attività svolte all'esterno, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Nel caso in cui il personale interno abbia svolto le sole funzioni di Collaudatore per conto terzi (cioè, per esempio, per lavori pubblici o di interesse pubblico eseguiti da privati all'interno di strumenti urbanistici attuativi approvati dall'Ente o di titoli edilizi convenzionati), potranno essere liquidati gli "incentivi di progettazione interna" relativi alle attività del Collaudatore nella misura percentuale del 20% (dell'80%), in ragione dell'obbligo di coordinamento e di controllo dell'operato dei soggetti esterni all'Ente e delle conseguenti responsabilità amministrative, erariali, civili e penali in capo allo stesso Collaudatore.
4. Il riparto percentuale degli "incentivi di progettazione" della quota parte del "*fondo*" (per la quota dell'80% del 2%) è così diversificato tra i vari soggetti dipendenti dell'Ente, in funzione delle diverse funzioni/attività effettivamente svolte:

a)	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	17%
b)	Redattore del progetto preliminare	5%
c)	Redattore del progetto definitivo	10%
d)	Redattore del progetto esecutivo	15%

e)	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): redattore del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	7%
f)	Direttore dei Lavori (inclusi gli eventuali assistenti: Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere)	20%
g)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	10%
h)	Collaudatore	12%
i)	Collaboratori del RUP	4%
TOTALE		100%

5. Nel caso il personale dipendente dell'Ente svolga una "prestazione parziale" su una specifica opera pubblica e/o su uno specifico lavoro pubblico, secondo le seguenti casistiche:

- qualora venga espletato in tutto o in parte il processo di redazione della progettazione ma, in seguito, non si pervenga al suo appalto/affidamento per scelta dell'Amministrazione;
- qualora l'amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera fermandosi alla redazione/approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo da porre a base di gara (i quali devono comunque essere stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010);
- qualora l'opera non venga appaltata ovvero non venga consegnato il cantiere all'appaltatore per qualsiasi ragione;

l'incentivo viene calcolato e liquidato in relazione alla sola quota parte di progetto approvato/verificato e/o validato con esito positivo, e che sia stato redatto all'interno dell'Ente (con le tempistiche di cui al successivo art. 10).

6. Qualora l'opera pubblica da realizzare non richieda la preventiva redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, quindi, per la redazione del progetto da porre a base di gara non occorra preventivamente individuare la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e, conseguentemente, neppure la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve essere liquidata a favore del Direttore dei Lavori e dei suoi eventuali collaboratori in quanto è tale figura che, ai sensi di legge, deve svolgere le corrispondenti funzioni/attività in materia di sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, secondo le percentuali di assegnazione stabilite dal RUP.

7. Qualora il Direttore dei Lavori provveda anche a svolgere le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), la quota di incentivo indicata alla lettera *h)* del precedente comma 4 da corrispondere al tecnico nominato "CSE" sarà liquidata a favore dello stesso D.L. e ai suoi eventuali collaboratori, secondo le percentuali di assegnazione stabilite dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori.

8. Qualora il Direttore dei Lavori provveda anche alla redazione ed al rilascio del "certificato di regolare esecuzione" ai sensi dell'art. 141.3 del D.Lgs. n. 163/2006, la quota di incentivo indicata alla lettera *i)* del precedente comma 4 da corrispondere al tecnico "collaudatore" sarà liquidata a favore dello stesso Direttore dei Lavori e ai suoi eventuali collaboratori, secondo le percentuali di assegnazione stabilite dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori.

9. Le aliquote percentuali indicate nel precedente comma 4 applicabili in relazione alle corrispondenti funzioni/attività svolte dal personale interno sono fra loro cumulabili sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto più delle funzioni/attività ivi indicate.

10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., gli "incentivi di progettazione" non sono liquidabili a favore del personale con qualifica dirigenziale; pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa Amministrazione, la quale è priva di qualifiche dirigenziali disponendo solo di funzionari con qualifica di Responsabile di servizio "apicale", si stabilisce che gli "incentivi di progettazione interna" previsti dal presente Regolamento potranno essere liquidati ai Responsabili del settore interessato.

Art. 7 - Termini di consegna degli elaborati progettuali e penali in caso di accertato ritardo

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto (eventualmente diversificando le scadenze temporali di conclusione degli elaborati in funzione dei tre livelli di progettazione previsti dall'art. 93, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006) da porre a base di gara.

2. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nel loro svolgimento che non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto posto a base di gara o la necessità di varianti progettuali per errori di progettazione.

3. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'Ente e non per fatti indipendenti dalla volontà dello stesso, il RUP dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti con la decurtazione del 10% (dieci per cento) per ogni mese di ritardo o frazione superiore ai 15 giorni.

Art. 8 - Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione interna

1. La quantificazione e la liquidazione della quota parte del "fondo" sarà fatta dal RUP preposto alla struttura competente, distintamente per ciascuna opera progettata (con verifica e/o validazione del progetto con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010) ed eventualmente appaltata, realizzata e collaudata, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, mediante apposita scheda di rilevazione/valutazione. In particolare, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 7° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento da parte del RUP, costituiscono economie.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la liquidazione dell'"incentivo di progettazione interna" deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione delle risorse finanziarie relative alla liquidazione dell'"incentivo di progettazione interna" a fronte di incrementi dei tempi contrattualmente previsti per la realizzazione dei lavori, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni

concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" ai sensi dell'art. 132.1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006 (escludendo quindi l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali: in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi).

4. In particolare, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore (si considera, cioè, ai fini della riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" l'incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore sui prezzi unitari di progetto o sui nuovi prezzi concordati con il D.L.) sono così stabiliti:

- a) incrementi dei costi dell'opera: la quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei costi verificatasi alla fine dei lavori rispetto all'importo contrattuale originario, al netto del ribasso d'asta e dell'I.V.A. dovuta ed al lordo dell'incremento degli oneri di sicurezza;
- b) incrementi dei tempi di esecuzione dell'opera: la riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" viene calcolata in proporzione lineare agli incrementi dei tempi verificatisi, come segue: la quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei tempi di esecuzione dei lavori verificatasi rispetto alla durata temporale prevista nel contratto stipulato, calcolata senza tener conto dei tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" o per cause di forza maggiore non imputabili alla stazione appaltante e/o alla D.L. (es. avverse condizioni atmosferiche, ecc.).

Art. 9 - Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti di lavori pubblici sono redatti dall'ufficio tecnico comunale (o in parte da tecnici dipendenti dell'amministrazione e in parte da tecnici liberi professionisti: in tal caso la quota di incentivo viene calcolata solo sulle prestazioni rese dai tecnici comunali ai sensi del combinato disposto dei precedenti Artt. 7 e 9) e sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti e dall'art. 9, comma 4, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti.
3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione (ovvero abbiano ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice), da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 10 - Modalità e tempistiche di liquidazione

1. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi da parte del RUP competente avviene:

- in caso di svolgimento di “prestazione parziale” delle funzioni/attività elencate all’Art. 3 (qualora la progettazione non venga conclusa, ovvero qualora l'amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale o il compimento dell’opera non procedendo all’appalto, anche se con progettazione completata ed idonea all’affidamento dei lavori): liquidazione unica a gennaio, previa ricognizione – a cura del RUP - delle prestazioni parziali effettuate entro la fine dell’anno precedente;
- progetti appaltati: entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva per le relative percentuali applicabili ed entro 30 (trenta) giorni dall’ approvazione dell’ CRE/collaudato dell’opera per il saldo.

2. In linea di massima e compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati dal RUP, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo la liquidazione previa verifica, da parte del Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, del rispetto del limite per cui, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7-ter, 6° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 11 - Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 12 - Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 13 - Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 14 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, potendoli trattare nei limiti e per le finalità istituzionali di sua competenza.

Art. 15 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. In particolare viene abrogato il previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2015 del 01.12.1999, nonché ogni altra disposizione in materia contrastante con il presente Regolamento.

Art. 16 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata, a cura dell'ufficio preposto, ai fini della pubblicità e della trasparenza, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Art. 17 - Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 18 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto.
2. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'Ente indicati nel presente Regolamento si applicano ai progetti di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della L. 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del D.L. 24 giugno 2014, n. 90).